



**TRIBUNALE DI MODENA**  
SEZIONE SECONDA CIVILE

VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. **982/2022**

Il **10 luglio 2024** ad ore 11.20 sono presenti dinanzi al Giudice:

Per [REDACTED] l'avv. [REDACTED]

Per [REDACTED] l'avv. FEDELE VINCENZO, [REDACTED]  
[REDACTED]

[REDACTED] come da note finali del 1.2.2024.

[REDACTED] precisa le conclusioni come da comparsa di costituzione e risposta.

I difensori discutono la causa riportandosi ai rispettivi atti e rinunciano ad essere presenti al momento della lettura.

Il Giudice si ritira in camera di consiglio al cui esito pronuncia sentenza *ex art. 281 sexies c.p.c.*, omissane la lettura per la rinuncia delle parti a presenziarvi.

Il Giudice

Evelina Ticchi



L'opponente eccepiva in particolare la mancata prova del credito oggetto di cessione ad [REDACTED]; l'applicazione di interessi anatocistici e/o superiori al tasso usura. Si costituiva in giudizio [REDACTED] rappresentata dalla mandataria e procuratrice [REDACTED] sostenendo: il difetto di contraddittorio nei confronti della [REDACTED], cedente; la legittimazione attiva ad agire e l'assolvimento della prova del credito ingiunto; l'infondatezza della eccezione relativa all'applicazione di interessi anatocistici e superiori al tasso soglia usura.

Tutto ciò premesso, l'opposizione è infondata.

Deve ritenersi dimostrata, in capo alla [REDACTED], la titolarità del diritto di credito che ha dato vita al procedimento monitorio e la piena legittimazione ad agire in giudizio.

Quanto alla titolarità del credito, risulta che [REDACTED], con contratto di cessione dei crediti del 24.10.2018 (pubblicato nella G.U. Parte II n. 128 del 3 novembre 2018 alle pagine 5 e 6) cedeva crediti in sofferenza, individuabili in base alla legge n. 130 del 30 aprile 1999, alla [REDACTED].

Ad ogni modo, tale titolarità non veniva specificatamente contestata.

Nel merito, il credito risulta documentato dalla documentazione contrattuale (contratto di mutuo e fideiussione specifica), mentre il *quantum* non è stato oggetto di specifica contestazione, essendosi limitata l'opponente ad eccepire la mancata produzione degli estratti conto.

Al riguardo, si ritiene che, in presenza della prova del contratto e dell'allegazione specifica dell'inadempimento, in assenza di contestazione sulle somme richieste, il credito possa ritenersi provato, essendo necessaria la produzione analitica degli estratti conto a fronte della contestazione specifica e dell'allegazione e prova di fatti estintivi, modificativi o impeditivi.

Nel caso di specie, invece, il credito non risulta specificatamente contestato, essendo stata solo allegata la presunta applicazione di interessi usurari e anatocismo.

In merito, si osserva, anche in questo, la genericità delle allegazioni, comunque sfornite di prova, rilevandosi che secondo la Corte di Cassazione, ordinanza n. 4867 del 23 Febbraio 2024, *“la nullità del contratto per violazione di norme imperative, siccome oggetto di una eccezione in senso lato, è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del processo, a condizione che i relativi presupposti di fatto, anche se non interessati da specifica deduzione della parte interessata, siano stati acquisiti al giudizio di merito*

